PEL

CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI CAVA

Monte delle Sante Missioni
Congregazione della Concezione
Monte della Vittoria
Parrocchie di Vetranto e Passiano
Ed eredi di Diego Vitale

CONTRA

La Real Cassa di Ammortizzazione
Le sorelle Gaetana e Barbera Invitti

NELLA GRADUAZIONE DE' CREDITORI
DELLA EREDITA' GIACENTE DEL PRINCIPE DI CONCA
CARLO INVITTI

Nella terza camera della Gran Corte civile.

CENNO DEI FATTI.

I. Nel 15 luglio 1843 furono depositati in Cancelleria i capitoli pella vendita di annua rendita netta in *ducati* 110, 82 col corri-

spondente capitale di ducati *3078.72*, *pegnorata ad istanza della Principessa di Conca* D.ª Teresa Lottieri di Aquino, *in danno* del curatore della *eredità giacente* del Principe di Conca D. Carlo Invitti, *nelle mani della Duchessa di Martino* D.ª Argentina Caracciolo — Ivi sono menzionati i titoli di credito della pegnorante Lottieri d'Aquino, cioè, sentenza contumaciale del 14 giugno 1842, ed altra in grado di opposizione del 31 gennaio 1843: gli atti di esecuzione, incominciando dal *precetto* del 22 aprile 1843 — *pegnoramento* del 2 giugno 1843 — *denuncia al curatore* seguita nel 9 giugno 1843.

Ivi riportasi la *giurata dichiarazione* in Cancelleria fatta dalla debitrice, cioè, che *con istrumento del 16 gennaio 1756 il Duca D. Francesco Caracciolo vendette a favore di D. Andrea ed altri Ruggiero annui ducati 218 lordi pendente la restituzione di ducati 5450 a tempo indefinito alla ragione del 4 per 100; dai fratelli Ruggiero passò l'annua rendita nel favore di D. Pasquale Ruggiero, chi* NEL *28* AGOSTO **1786** *ne cedette al Monte di Tommaso Invitti ducati 3078. 72 di capitale con l'annua rendita corrispondente lorda in ducati 123. 14* — Dichiarò *pure essersi le annualità corrisposte per tutto dicembre 1836, come risultava da poliza del 6 giugno 1837 pagabile al Monte del fu Tommaso Invitti, con la condizione di farsene*

deposito per liberarsi a chi de jure *spettavano.*

Sieguono le condizioni della vendita, fra quali:

4.° Dovere l' aggiudicatario ritenere il prezzo fino all' esito della DISTRIBUZIONE PER CONTRIBUTO, *corrispondendo sul medesimo l' interesse del 5 per 100.*

Chiamati nel 17 luglio 1843 i creditori concorrenti a prendere comunicazione dei *patti* della vendita, *restarono non opposti* — Ed ai termini di essi furono emanati gli *avvisi* per la vendita giudiziale dell' annua rendita.

2. Surse allora D.ª Gaetana Invitti con citazione del 4 novembre 1843 a reclamare la proprietà della cennata annua rendita col corrispondente capitale, poggiando la instanza I. *al testamento di Tomaso Invitti del 14 aprile 1738*, col quale, diceva, aver eretto un Monte di maritaggi pelle figlie discendenti dai primogeniti di sua famiglia: II. *Alla sentenza del 26 marzo 1813 confermata con decisione del 23 novembre 1814*, colla quale, diceva, ch' ella, la reclamante, e le due sue sorelle avevano ottenuta condanna contro il Principe di Conca D. Carlo e suo fratello D. Tomaso Invitti pel pagamento di ducati 39300 eseguibile su i beni del Monte, *colla facoltà di scelta ed aggiudicazione*, cioè, dei fondi rustici al 4, capitali al 4 3/4, ed urbani

*

al 6 per 100 : III. *All' istrumento del 17 gennaio 1825*, col quale le sorelle avevano liquidato l' aver loro dal fratello per causa di dote — I creditori eccepirono una ragion di *credito* nascere dai titoli esibiti, *affatto di proprietà*, o di *condominio*.

Il Tribunale considerò » che il capitale dovuto dalla Duchessa di Sangro appartenevasi in origine al Monte Invitti, dal quale aveva dritto ad essere dotata la Duchessa di Riardo come figliuola di montista — Che le figlie de' montisti non mai avevano dritto di proprietà su' cespiti del Monte, come neppure l' avevano gli stessi montisti, perchè non erano che semplici amministratori — Che sciolti i Monti la proprietà di tutt' i beni de' stessi passò presso i montisti maschi, che se li divisero col peso di dotare tutte le donzelle nate, o concepite all' epoca delle leggi eversive dei Monti di famiglia — Che in conseguenza per effetto dello scioglimento del Monte Invitti, la proprietà del capitale in disputa fu trasferita al Principe di Conca, non alla reclamante Duchessa di Riardo — Che in fatti la sentenza del 26 marzo 1813, confermata con decisione della Gran Corte civile, condannò i rappresentanti del Monte Invitti a pagare alla Duchessa di Riardo la dote in determinata somma dovendosi la condanna eseguire sui beni del Monte a scelta di lei — Che quindi fin quì la Duchessa Riardo *non acquistò il do-*

minio del capitale ora espropriato e da lei reclamato ».

Considerò » che la stessa Riardo non avendo esercitato il dritto della scelta che le veniva dal giudicato, non può nel 1843 esercitarlo , imperciocchè il capitale da essa scelto, e quindi reclamato, trovasi sequestrato dai fratelli Pifari creditori iscritti del Monte Invitti, i quali fin dal 9 dicembre 1815 ne riportarono sentenza di convalida passata in giudicato , ed altrimenti trovasi ancora nelle mani della giustizia perchè pignorato — Che la stessa esistenza del sequestro sin dal 1815 rende nullo l' istrumento del 1825 ».

Considerò » che la Duchessa Riardo non essendo divenuta mai proprietaria , non poteva essere ammesso il suo reclamo — Solo aveva dritto a fare valere le sue ragioni sul prezzo del capitale in disputa.

Quindi con sentenza del 15 dicembre 1843 *rigettò il reclamo di proprietà* , ed ordinò procedersi agli atti ulteriori : fece *salvo ogni diritto* alla reclamante *sul prezzo.*

3. Sull' appellazione del 26 febbrajo 1844 dalla reclamante interposta, la G. C. considerò » che la domanda di separazione offre salutevole scopo di impedire che nella spropria attivata contro taluni si comprendano i mobili o diritti immobiliari appartenenti ad un terzo: quindi non sono ammessibili quan-

do non partono dal proprietario della cosa esposta in vendita. Che tale nella specie non può reputarsi la signora Duchessa Invitti, nè in virtù della sentenza del 1813, e successiva decisione del 1814; nè dell' istrumento del 1825: non dei primi perchè ivi nella *semplice qualità di creditrice* altro non le fu accordato, se non la *facoltà di farsi assegnare* in pagamento dei di lei diritti pel disciolto Monte una porzione de' fondi provvenienti dallo stesso, a calcolarsi ad una determinata ragione: e non del secondo, dapoichè anche quando lo strumento istesso ritener si voglia come una positiva *cessione in solutum* dei cespiti del Monte, non potrebbe mai dirsi perfezionata in quanto ai dritti incorporali ed alle somme dovute da terze persone *senza la denunzia ai debitori*, col mezzo del quale soltanto si opera la *translazione del dominio*, ed addiviene efficace la cessione dei simili dritti (art. 1536 leg. civ.), e che nella specie, mancando sinanco la *scelta di questo cespite* da parte della stessa antecedentemente al pignoramento fattone da altra creditrice, non è affatto sostenibile l' azione da lei promossa in linea di separazione, non potendo essa reputarsene proprietaria, e quindi abilitata ad impedirne la espropriazione a danno di colui che all' epoca del pegnoramento trovavasene nel pacifico godimento — Considerando d' altronde che lo esame dei dritti che possono alla re-

clamante competere come creditrice del disciolto Monte Invitti, i cui beni non altrimenti si liberarono a beneficio dei rappresentanti le rispettive famiglie godenti, se non con la deduzione di ciò che poteva appartenersi alle paraggiste in soddisfazione delle loro doti, è oggetto di altra sede — Che ivi pure potrà discettarsi degli effetti de' mentovati giudicati, come di altri posteriormente da lei ottenuti, ed anche della dichiarazione emessa da parte del creditore Pifari nella citazione introduttiva del giudizio da lui particolarmente introdotto ».

Per la qual cosa *rigettò l' appellazione* con decisione del 2 settembre 1844 interposta dalla Duchessa di Riardo, *senza pregiudizio di ogni dritto che all' appellante potesse competere sul prezzo delle rendite pegnorate*, anche *in linea di preferenza* per effetto dei precedenti giudicati *esperibile come per legge*.

4. Rimosso l' ostacolo della reclamazione, nel 5 marzo 1845 seguì l' aggiudicazione diffinitiva dell' annua rendita di ducati 110 per ducati 2155 a favore della medesima Duchessa di Sangro D.ª Argentina Caracciolo, *sulle basi dei capitoli di vendita*.

Addì 18 luglio 1845 venne pubblicata la nota dei gradi, in cui veggonsi ammessi:

Fra i privilegiati, dopo le spese di spropria e graduazione,

» 4.° La Principessa Lottieri per ducati 240 di *spese di ultima infermità e funerarie* pel Principe di Conca come dalla sentenza del 14 giugno 1842.

» 5.° Il *Curatore* della eredità del debito Principe di Conca D. Carlo Invitti per ducati 127. 97 di *spese* e *vacazioni* erogate pella *curazia* — Fu ordinato *rimanere in serbo ducati 144* dal Curatore pretesi per *compensi* come avvocato della eredità, finchè non seguisse la liquidazione presso la camera di disciplina, e tra il termine di mesi sei.

Fra gl' ipotecarii:

1.° La Real Cassa di ammortizzazione come *succeduta al già Banco dello Spirito Santo*, per ducati 8000, resta di sorte, che in vigore d' istrumento del 1780 per Notar Rocco il fu Antonio Invitti prese a mutuo dal Monte di Tomaso Invitti, il quale poi fece cessione al Banco dello Spirito Santo, come emerge dall' istrumento del 2 maggio 1792 (1), debito contratto con Regio assenso onde rimanere la ipoteca ferma pure contro dei chiamati: *per lo che di carico di Carlo Invitti* — Più per ducati 648 somma delle tre annate — Iscritto nel 30 aprile 1810 ».

» 2.° La stessa Real Cassa come *succe-*

(1) In questo titolo esibito al delegato è menzione di altro istrumento del 30 luglio 1791, che è quello contenente la cessione dei ducati 8000.

duta al Banco dello Spirito Santo, per altri ducati 11595 di sorte, resta di maggior somma, che i Governatori del Monte presero a mutuo dal Banco pelle doti di D.ª Gesualda e D.ª Chiarina figlie di Antonio Invitti con istrumento del 2 maggio 1792 — Per ducati 1095 somma delle tre annate — Inscritto nel 30 aprile 1810.

» 3.° La Principessa spropriante Lottieri di Aquino per ducati 1200 per tre annate in ducati 400 a causa di sopravvivenza costituita coi capitoli del 15 marzo 1799; e per ducati 300 ultima annata di spillatico promessa coi capitoli suddetti — Iscritti i due crediti nel 22 dicembre 1828.

» 4.° Il Capitolo di Cava per ducati 5294 di sorte, e ducati 500 d'interessi iscritti dovuti in virtù d' istrumento del 14 luglio 1800, e per altri ducati 500 per tre annate — Inscritto nel 8 giugno 1809.

» 6.° D. Raffaele ed altri Pifari per ducati 3500 di sorta dovuta dal fu D. Carlo Invitti per istrumento del 24 luglio 1804 in seguito di decreto di *expedit* del 17 dicembre 1803 — Inscritto nel 11 dicembre 1809 — Per ducati 661 somma delle tre annate ».

Fu dichiarato escludersi:

1.° *Pifari* per gl'interessi iscritti, poichè la iscrizione non seguì *fra il termine segnato dalla legge transitoria*, trattandosi di *rendite costituite sopra terzi.*

2.° D.ª Gaetana e D.ª Barbera *Invitti per difetto d' iscrizione nei termini di detta legge* per quanto riguarda l' esperimento del diritto ipotecario : in quanto poi all' assegno del cespite spropriato per effetto del diritto di scelta loro concesso , *per non potere tal diritto rendere inefficaci le ipoteche preesistenti sul capitale medesimo.*

4.° Gli eredi di D. Bruno *Ilario per non essersi* ancora la loro *iscrizione presa a tempo utile.*

6.° D. Nicola *Fiorentino* per non avere giustificato *l' utile fatto alla massa*, per avere *azione contro Tomaso Invitti juniore*, nel mentre che la spropria rifletteva Carlo Invitti.

Rimasero escluse varie altre domande *per mancanza di diritto* o d' *iscrizione.*

Sulle opposizioni dei moltiplici creditori concorrenti il Tribunale, fralle altre, elevò le seguenti

QUISTIONI — » 4.ª Possono ottenere graduazione i creditori particolari del Principe di Conca, trattandosi ora del prezzo di una rendita costituita provveniente dal Monte Invitti ?

» 5.ª Debbonsi ammettere e con privilegio le sorelle Invitti , per lo residuo delle loro doti , come Damine appartenenti al Monte Invitti, da cui previene il cespite ora spropriato.

» 6.ª Debbono dopo di esse essere graduati con privilegio gli eredi di D. Bruno

Ilario, il quale mutuò il denaro per soddisfare parte delle doti alle montiste sorelle Invitti.

» 8.ª Pifari sono essi creditori diretti del Monte Invitti, e di quale somma?

» 10.ª Sono sussistenti le eccezioni proposte contro la Real Cassa di Ammortizzazione dirette a far distruggere, o diminuire i suoi crediti pe' quali è stata ammessa?

Sulla 4.ª » Si è osservato che il capitale espropriato prima delle leggi del 1809 era passibile d' ipoteche, perchè secondo le leggi precedenti a tale epoca i capitali potevano ipotecarsi — Dopo il 1809, esso dalle leggi vigenti vien riguardato come oggetto *mobile* incapace d' ipoteche. Or prima del 1809 questo capitale apparteneva al Monte Invitti, non a Carlo Invitti, e perciò niuna ipoteca egli vi potè costituire. Dopo il 1809, per lo scioglimento del Monte sudetto pervenne presso del nominato Carlo, non come *immobile* ma come *mobile*, e perciò nè potè essere dato in ipoteca, nè potè essere colpito dalle ipoteche generali dipendenti da' debiti contratti dal mentovato Carlo *prima del 1809* — Per le quali ragioni non può esservi luogo a graduazione *nell' interesse de' creditori particolari di Carlo Invitti* — Questa può solo esservi tra i creditori del Monte Invitti, i quali coll' ipoteca generale antica colpiscono il capitale ora spropriato.

*

Sulla 5.ª — » Si è osservato che le femine chiamate ad avere le doti da' monti familiari vi acquistavano dritto *a die nativitatis*, esperibile divenute che fossero *nubili*. Che i monti familiari si sciolsero a favore delle famiglie godenti ai loro beneficii, e i beni di essi monti furono attribuite a' maschi di dette famiglie che formavano il *collegium vocatorum col peso però di dare le doti alle donzelle*, le quali trovavansi nate all' epoca dello scioglimento. Che, *guardata la origine de' beni*, ed i *vincoli co' quali passarono a' condividenti*, è dovuto alle Damine montiste un *dritto di condominio*, e quindi di *privilegio* per le loro doti — Si è osservato che nella specie il dritto di *preferenza* da attribuirsi alle sorelle Invitti *può* essere quì garentito dalla circostanza, di avere esso in loro favore la decisione del 1813, divenuta giudicato, con cui fu alle medesime dato il *dritto di scelta* dei fondi del Monte disciolto, *lo che importa essere stato in esse riconosciuto un dritto di condominio* — Che a niente monta, essere state esse respinte nel *reclamo di proprietà* proposte del cespite ora spropriato, imperciocchè *non* fu certamente *distrutto il dritto di scelta*, che avevano; ma solo fu dichiarato che troppo tardi lo esercitavano.

Sulla 6.ª » Si è osservato che D. Bruno Ilario mutuò il denaro per soddisfare parte delle doti alle sorelle Invitti, e perciò essen-

do subentrato nelle loro ragioni spetta agli eredi di esso Ilario lo stesso dritto di condominio e di privilegio, che alle dette Invitti viene attribuito per le ragioni di sopra espresse. Soltanto avuto riguardo alla disposizione dell' art. 1205 delle leggi civili debbono essere collocati dopo le mentovate sorelle Invitti.

*Sulla 8.*ª » Si è osservato che quantunque i signori Pifari sono creditori per aver mutuato il danaro al Monte Invitti, onde pagare doti alle donzelle montiste, pure essi colla domanda di graduazione non hanno chiesto esser ammessi *con privilegio*, e non avendolo in conseguenza ottenuto, *non si sono opposti* alla nota per lo grado ottenuto. Essi solamente chieggono rettificarsi l' equivoco, poichè mentre sono creditori del Monte Invitti, nella nota sono stati indicati come creditori di Carlo Invitti . . . A questa loro inchiesta dee farsi dritto come del pari dee dichiararsi che il loro credito in realtà è di ducati 2566. 84.

*Sulla 10.*ª » Si è osservato che le eccezioni contro la Real Cassa di Ammortizzazione, cioè, d' essere stata essa soddisfatta colle *rendite degli arrendamenti*, e colla *inversione degli stessi* non liquidati, *resistono al fatto*, poichè da *due stati delle rendite e pesi* del Monte di Tomaso Invitti, e di Michele Invitti fatti dal Razionale Giuseppe Pensa a 10 e 12 luglio 1812, *ed esibiti ne' processi dell' avvocato Fiorentino*, rilevasi che *a quell' epoca i cre-*

diti reclamati dalla Real Cassa *figuravano nel passivo de' detti Monti*, e che le cedole degli antichi arrendamenti liquidati impiegati furono sul Gran Libro dagl' interessati di detti monti — Si è osservato che le *soddisfazioni* non limpidamente dimostrate, non possono formare oggetto del presente giudizio; e che solo può farsi alle parti una *salvezza di dritto* da sperimentarlo prima della chiusura diffinitiva.

» Per tali motivi , il Tribunale

» 1.° Dichiara che formar debbono parte della presente graduazione anche le rendite del cespite spropriato dichiarate dalla signora Caracciolo in ducati 674. 92, non che le altre maturate dal 1842 fino al giorno dell' aggiudicazione diffinitiva ».

» 2.° Ordina che i ducati 240 ammessi con privilegio a favore della Principessa di Conca D. Maria Teresa Lottieri, e le somme ammesse anche con privilegio a favore del curatore D. Orazio de Martinis per spese e vacazioni in ducati 127. 97 *rimangono in serbo* per lo spazio di mesi *due* a contare da questa data, tra il quale termine a cura del detto de Martinis si proceda alla vendita de' mobili ereditarii del Principe di Conca D. Carlo Invitti, sul prezzo de'quali, detratte le spese pella vendita, dovranno soddisfarsi le suddette somme: le quali in caso d' insufficienza resteranno collocate in tutto o in parte sul prezzo del cespite spropriato ».

» 3.° Ordina che i ducati 101. 67 ammessi con privilegio a favore della detta Principessa di Conca per spese di espropriazione siano in vece attribuite all' aggiudicataria D.ª Argentina Caracciolo Duchessa di Sangro ».

» 4.° Dichiara non aver dritto a graduazione tutt' i creditori particolari del Principe di Conca D. Carlo Invitti, cioè, la Principessa di Conca D.ª Maria Teresa Lottieri per tutt' i crediti ammessi nel n.° 3 degli ipotecarii, il Capitolo della Cattedrale di Cava ed altri luoghi pii, D. Michelangelo e D.ª Teresa de Biase, e salvo a costoro il dritto di concorrere *in contributo* sul *supero*, se ve ne sarà ».

» 5.° Ordina che dopo i creditori privilegiati già ammessi nella nota siano ammesse con privilegio, e nello stesso grado tra loro, anche le sorelle Duchessa D. Gaetana Invitti per ducati 4013. 34, resta di capitale, e D.ª Barbera Invitti per ducati 1649. 34, anche resta di sorte insieme con tre annate d'interessi alla ragione espressa nei rispettivi titoli ».

» 6.° Ammette con privilegio dopo dette Invitti gli eredi di D. Bruno Ilario per ducati 1000 insieme a tre annate d' interessi al 8 per 100 ».

» 7.° Ordina che sia ammesso, dopo le dette Invitti ed eredi Ilario, con privilegio sull' ottava parte delle somme su cui cade la presente graduazione l'avvocato D. Nicola Fiorentino sino alla concorrenza di ducati 162. 45

resta di sorte , una con le tre annate d' interessi alla ragione dipendente dai suoi titoli ».

» 8.° Dichiara che Pifari sono creditori del Monte di Tomaso Invitti, e non di Carlo Invitti, e che debba il loro credito rimanere ammesso per ducati 2566. 84 e tre annate d' interessi nel grado in cui sono stati collocati ».

» 9.° Dichiara che ciascuna delle parti possa far valere *pria*, o all' *epoca della chiusura*, le *soddisfazioni*, che l' una contro delle altre giustificherà di tutto o parte de' crediti ammessi ».

» 10.° Ordina che tutti i creditori utilmente graduati diano cauzione a favore dell' aggiudicataria Duchessa di Sangro D.ª Argentina Caracciolo da durare finchè non sarà discusso il ricorso contro la decisione del dì 2 settembre 1844 relativa al reclamo di proprietà del cespite aggiudicato ».

» 11.° Rigetta le altre opposizioni , ed ordina che con queste modifiche la nota si esegua.

Giudicato nel 9 dicembre 1845.

5. Avverso la trascritta sentenza produssero appello l'avvocato D. Nicola Fiorentino , la Real Cassa di Ammortizzazione , i fratelli Pifari , il Capitolo e luoghi pii di Cava.

Riunita la contumacia la 3.ª camera della G. C. è chiamata a deliberare.

Affine che più speditamente possano risolversi le quistioni *principali*, che nella causa si elevano, rimettendo le altre alla giustizia della G. C. — è indispensabile tener conto dei particolari dei crediti pretesi dalla Real Cassa di Ammortizzazione — dalle Dame Invitti, e lor cessionarii Pifari ed Ilario.

Particolari dei crediti pretesi dalla Real Cassa di Ammortizzazione.

6. *Sul primo credito*—Stà in fatto, che in istrumento del 25 gennaio 1780 intervennero il Principe di Conca D. Antonio Invitti, avvocato Esperti e Palomba, quali Governatori de Monte eretto dal fu Tomaso Invitti — ed il Governatore del Banco dello Spirito Santo — dichiararono:

1.° Che il Principe si era rivolto ai suoi colleghi per ottenere a mutuo denaro dal Monte, e costoro si eran negati per non avere la somma chiesta di ducati 17000, per non esser loro permesso tal contratto.

2.° Che il Principe allora ricorse al Re; ed il Re dispose » che si dassero al Principe i ducati 17000 condizionati per soddisfare debiti contratti; e non avendo il Monte pronto il denaro, fosse lecito prenderlo a mutuo: però doversi al Monte soddisfare a ducati 2000 l'anno, che il Monte istesso *riterrebbe dai frutti* dovuti al Principe; cosicchè in 9 *anni*

e più restar dovea estinto il debito dei ducati 17000; *ritenzione*, che *precipuamante* seguir dovea: prescrisse, che l' obbligo pei suddetti ducati 17000 *si protraesse e rimanesse fermo anche contro i futuri chiamati* al godimento del Monte *pel suddetto periodo di tempo*.

3.° Che ad eseguire gli ordini Sovrani i Governatori del Monte si eran diretti ai Governatori del Banco dello Spirito Santo, tanto perchè gl' *introiti* del Monte si amministravano da costoro, quanto perchè gli *esiti* si facevano dai medesimi, e perchè nella fondazione del Monte stava la *sostituzione* a favore del Banco medesimo.

Quindi, con quell' istrumento del 25 gennaio 1780, i Governatori del Monte confessarono aver ricevuto dal Banco dello Spirito Santo ducati 17000 in poliza; per restituirli fra anni 9 in tanne, ognuna di ducati 2000; con corrispondere per essi annui ducati 510 per interessi a scalare; con obbligo di arrendamenti, fiscali, rendite ed entrate del Monte: specialmente vennero obbligate, ed a titolo di più *facile esazione* degli annui ducati 510, vennero *cedute ed assegnate* al Banco due partite, una di annui ducati 590. 51 pel capitale di ducati 11728 sull'arrendamento dei *precipui de' sali de' quattro fondachi*, e l'altra di annui ducati 320 pel capitale di ducati 8000 sull'arrendamento delle *grana 10 a tomolo di sale*; fa-

coltando il Banco d'intestarsi le suddette partite, e seguita tale intestazione, *esigerle* tanto per Banco e *quietare de mandato in mandato*; avendo i Governatori del Monte *costituito il Banco per* PROCURATORE IN COSA PROPRIA ED IRREVOCABILE.

Sta in fatto, che con istrumento del 1 febbraio 1780 (dopo 6 dì dal precedente), passato tra il Principe D. Antonio Invitti, e gli Amministratori del Monte di Tomaso Invitti, ov' è rammentato il contenuto nei precedenti atti ed istrumenti, Antonio dichiarò aver ricevuto dal Monte di Tomaso Invitti ducati 17000, improntati al Monte dal Banco dello Spirito Santo, condizionati come sopra: dei medesimi il Principe Antonio promise la restituzione a ducati 2000 l' anno dal 1 febbraio inclusivo in poi: promise corrispondere gl' interessi al 3 per 100 a scalare: *obbligò i frutti*, che dal Monte si corrispondevano ad esso lui come godente di esso, in conseguenza della grazia Sovrana; nonchè i frutti de' fondi di Prata e Conca, e di varie altre proprietà: e *per facile esazione* il debitore Antonio autorizzò il Monte *a ritenere* la consimile somma che annualmente *a causa di frutti riceveva*, e le altre quantità, che *per sopravvanzo* ogni anno gli fossero dovute.

Sta in fatto, che con istrumento del 30 luglio 1791 i Governatori del Monte cederono ed assegnarono al Banco la somma di ducati

8000, cogl' interessi in annui ducati 240, residuo de' ducati 17000, che al Monte doveva Antonio Invitti per l'istrumento del 1 febbraio 1780 — in soddisfazione di consimile somma che il Monte dovea al Banco per l' istrumento del 25 gennaio 1780 (1).

Quindi soppresso il Banco dello Spirito Santo, ed al medesimo succeduto il Real Demanio, il Direttore prese iscrizione nel 30 aprile 1810 contro *Invitti Antonio Principe di Conca*, morto fin dal 1800, pella somma di ducati 8000 (cui erasi residuato il debito di ducati 17000 per l'epoca del 1791).

7. *Sul secondo credito*—Con istrumento del 2 maggio 1792 il Banco dello Spirito Santo mutuò ad Antonio e Carlo Invitti solidalmente ducati 24000: dei quali costoro promisero la restituzione fra anni 27 a ducati 1400 l'anno: si obbligarono corrispondere l' interesse a scalare al 3 per 100, compreso fra i ducati 1400

(1) In gira apposta a fede di ducati 24000, di cui or ora sarà parola, leggesi. » *E comecchè il nostro Banco deve riscuotere dal Principe di Conca ducati 8000 resta di ducati 17000 — Quindi il Principe Antonio e Marchese Carlo si sono obbligati . . . e per gl' interessi in ducati 240 i medesimi si sono obbligati in solidum et in bonis propriis, con obbligo ancora diretto di D. Raffaele Prendarelli esattore dei frutti e rendite della casa Invitti e de' futuri esattori.*

da pagarsi annualmente: termine al 6 maggio 1819, ed in soddisfazione per quest' epoca dei ducati 24000 di sorta, e ducati 13294 d' interessi. Vennero dai debitori con *privilegio obbligati tutt' i frutti e rendite del Monte di Tomaso Invitti*, di cui erano spettatarii, anche in forza del Real Dispaccio del 1780 — E per lo DISCONTO intero dei ducati 24 mile ed interessi, promessi pagarsi a ducati 1400 l'anno, vennero *cedute ed assegnate specificate partite di arrendamento* formanti il pieno annuo di ducati 1400, *con facoltà di direttamente esigerle, ed intestarsi*, comparire in giudizio per ottenere *ordini e mandati* diretti contro del *computante e scritturali, costituendos' il Banco procuratore irrevocabile come in cosa propria*; con delegazione ancora sull'*avvanzo annuale* delle rendite del Monte, con facoltà di comparire in giudizio per ottenere *decreto* contro il *razionale del Monte*, e dovere costui ogni anno *presentare* al Banco *certificato* dell'*avvanzo* delegato.

Dalla gira apposta alla poliza dei mutuati ducati 24000 risulta che la somma restar dovea *condizionata* in Banco per pagarsi a D. Gesualda e D. Chiarina Invitti in soddisfazione delle doti in ducati 12000 per ciascuna dovute dal Monte di Tomaso Invitti *dietro surroga e cessione di ragioni* a favore del Banco dello Spirito Santo mutuante — Risulta pure interdetto al Banco la consegna del con-

tante se prima con fede del razionale di esso *non costasse*, *esser seguita la intestazione a prò del Banco medesimo delle partite di arrendamento*, cedute ed assegnate formanti il pieno de' ducati 1400 annui, qual' adempimento *con effetti* vedesi praticato.

Soppresso il Banco, e ricaduti i beni alla Regia Corte nel 30 aprile 1810 il Direttore prese inscrizione per ducati 11595 dippiù del credito di ducati 37294 tra capitale ed interessi, a quell' epoca residuato, dedotti gli annui ducati 1400 — *contro il Monte di Tomaso Invitti*.

8. *Procedure della Real Cassa* — Con citazione del 6 dicembre 1838, allo spirare della *trentenaria prescrizione* dalla Real Cassa di Ammortizzazione si convenne in giudizio il Principe D. Carlo e le sorelle Invitti per lo pagamento di ducati 85976 tra capitale ed interessi decorsi per oltre tre quarti d' un secolo, fra qual' ingente somma *sono compresi i due pretesi crediti sopracennati* — Con altro atto del 24 agosto 1841 fu rinnovata la instanza onde impedirne la *perenzione* — Con successivo atto del 9 luglio 1844 novellamente la *istanza* fu *rinnovata* nel fine medesimo — Nel quale giudizio il Capitolo e luoghi pii han fatto intervento come creditori dei furono Principe Antonio e Principessa Petti, Carlo e To-

maso Invitti per istrumento del 14 e 15 luglio 1800.

Particolari dei crediti pretesi dalle Dame Invitti, e loro cessionarii Pifari ed Ilario.

9. Costa che con istrumento del 24 luglio 1804 il Monte di Tomaso Invitti tolse a mutuo da Pifari ducati 3500, *condizionati per pagarsi, come vennero, a D.*ª *Barbera Invitti*, in conto delle sue doti, che in ducati 12000 riscuoter costei dovea dal Monte; pel qual credito nel 11 dicembre 1809 prese inscrizione contro il Monte di Tomaso Invitti sopra i *beni stabili*. Costa in fatto ancora che con istrumento del 1 febbraio 1806 il Principe D. Carlo Invitti tolse a mutuo da D. Bruno Ilario ducati 1000 condizionati per pagarsi, come lo furono, a D.ª Gaetana Invitti in conto delle sue doti, che il Monte di Tomaso gli dovea in ducati 12000.

Da istrumento del 17 gennaio 1825 risulta, che fatto il conto dell'avere di Gaetana e Barbera, nonchè di Marianna Invitti, dal fratello Carlo Principe di Conca per le dotazioni ed interessi fino a quell'epoca decorsi, si ebbero ducati 15179 di sorte, e ducati 3678 d'interessi: dei quali spettavano ducati 3854 con ducati 782 d'interessi a Barbera — ducati 5545 con ducati 1133 d'interessi a Gae-

tana — ducati 5827 con ducati 1763 d'interessi all'erede di D.ª Marianna.

Risulta che il Principe cedette alle sue sorelle *l'intero terzo piano*, e la metà del secondo piano della casa ai Banchi nuovi *per ducati 8000* — Si convenne, che il Principe avrebbe continuato ad abitare il terzo appartamento *senza pagar pigione* fino al 4 maggio 1825, e da quest'epoca in poi a titolo di affitto.

Risulta che il Principe si obbligò pagare alle sorelle altri ducati 4000 a compimento di ducati 12000 a tempo indefinito coll'interesse al 5 per 100, col patto rescissorio.

Risulta che pella restante somma di ducati 6868, a compimento di ducati 18858 (capitale ed interessi) lo stesso Principe *cedette* e rinunciò a favore delle sorelle *tutt' i capitali* che gli erano rimasti del già Monte di Tomaso Invitti, onde aggiudicarseli, ed *astringere i debitori al pagamento:* però se nei giudizii—che si andranno a promuovere contro i debitori e terzi possessori dei fondi ipotecati alle doti delle sorelle — venissero a percepire somma maggiore di ducati 6858, in tal caso tutto il dippiù doveva cedere a favore del Principe: all'opposto se venissero a ritrarre di meno, in tal caso tutto il meno dovea perdersi dalle sorelle, senza ch'esso signor Principe sia ad altro tenuto.

Con privata scrittura del giorno istesso,

17 gennaio 1825, sottoscritta da *Barbera e Gaetana Invitti*, e *Giuseppe M.ª Lottieri d'Aquino* padre e tutore legittimo dei figli ed eredi di Marianna Invitti, nonchè da Nicola Invitti qual messo ed internuncio del padre Principe Carlo — fu dichiarato, che con istrumento di quella data per gli atti di notar Gaudiosi il Principe Carlo aveva ceduto *in solutum* alle sorelle la metà del secondo appartamento, e l' *intero terzo piano* diviso in due appartamenti — e si era obbligato corrispondere annui ducati 200.

» *Ora veniamo* (sono le parole della scrittura) *a dichiarare che il detto istrumento debb'avere la sua esecuzione, ma colle spieghe, e cambiamenti che sieguono, che* PER PRIVATI FINI *non abbiamo voluto manifestare in detto istrumento* ».

» 1.° La detta *cessione* rimane ferma e nel suo pieno vigore ed effetto in quanto solamente alla metà del secondo appartamento: *rispetto poi all' intero terzo appartamento diviso in due rimane come non fatta*, e di niuno effetto e vigore, di modo che il *Principe conserverà il pieno dominio e proprietà dello stesso* ».

» 2.° Ciò non ostante noi sorelle e Lottieri prenderemo il possesso così della metà del secondo appartamento, che dell' intiero terzo piano; facendo eziandio il passaggio in testa nostra in fondiaria per l' uno e per l' al-

tro; e dippiù faremo l'affitto del terzo piano in vantaggio del Principe per l'annua pigione di ducati 400, e colla facoltà di poter subaffittare; *ma tutti questi atti non potranno avere alcuno effetto, nè pregiudicare il Principe, il quale sarà il padrone e proprietario del ridetto terzo appartamento diviso in due* ».

» 3.° In *compenso* di siffatta *retrocessione* del *terzo appartamento*, e delli *frutti* che noi sorelle Invitti e Lottieri dobbiamo esgere sulla resta delle doti già liquidata col detto istrumento (*ducati 4000 pagabili quandocumque e per essi annui ducati 200*) il Principe di Conca promette e si obbliga pagare a nostro beneficio *annui ducati 250* ».

» 4.° Mancando il Principe dal pagamento degli annui ducati 250 per due terzi e giorni venti; in questo caso la suddetta cessione rimarrà ferma e nel pieno suo vigore ed effetto a favore di noi sorelle e Lottieri tanto pella metà del secondo appartamento ceduto come sopra, quanto puranche *pella metà* del terzo appartamento, che come si è detto è diviso in due, e propriamente per quello appartamento che ha l'entrata a sinistra dell'ultimo abballatojo; di tal che nel caso anzidetto dovrà aver luogo la *retrocessione* contenuta nella *presente scrittura* riguardo solamente all'altra *metà del terzo appartamento*, di cui rimarrà padrone e proprietario il suddetto signor Principe ».

» 5.° La *fondiaria* imposta sul *terzo appartamento* dovrà andare a *carico del Principe*, come pure il censo dovuto al Conservatorio dello Spirito Santo; e siccome la fondiaria dovrà intestarsi alle sorelle e Lottieri, così il Principe dovrà somministrare le somme occorrenti: e laddove mancasse dal pagamento per 4 bimestri di fondiaria, e 2 anni del censo, esser lecito alle sorelle e Lottieri affittare a terza persona il suddetto terzo piano, o la metà di esso per soddisfarci delle somme che si trovassero aver pagate per dette cause, e per assegnare sulla pigione la fondiaria ed il censo; e quello poi che rimarrà dedotti tali pesi dovrà restare a beneficio de-Principe; e per tal riflesso l'affitto che si farà al Principe dovrà farsi per un anno solo da rinnovarsi in seguito purchè adempia.

6.° *Non sarà tenuto il Principe al pagamento degli annui ducati 200 promessi col citoto istrumento*; però sarà lecito a noi sorelle far interporre sentenza condannatoria contro di lui, ed intimargli il precetto, *ad oggetto di potere sperimentare le nostre ragioni contro i terzi possessori delle altre parti della detta casa palaziata* per lo pagamento o rilascio, ed in questo modo ricuperare quelle somme, che restiamo a conseguire per le doti ed interessi ».

7.° Se da questo giudizio contro i terzi possessori resteremo interamente soddisfatti delle nostre doti ed interessi, in tal caso cesserà

l' annua prestazione delli ducati 250, che il Principe è obbligato di fare: se poi venissimo a ricuperarne la somma di ducati 10000, in questo caso la detta corrisponsione rimane ridotta a ducati 150: ma se nulla potrà ricavarsi dal detto giudizio, oppure non più di ducati 1000, in questo caso la prestazione rimarrà accresciuta ad annui ducati 300, che il Principe resta obbligato a pagare ».

» 8.° Fra i debitori del Monte di Tomaso Invitti sono i fratelli Santoro — i fratelli Gargiulo — Il Duca di Accadia — il patrimonio de Cesare — il Conte Vigoleno — A: G. P. — Marchese di Autiliis: e siccome noi sorelle e Lotti eri abbiamo il diritto di prescegliere tali nomi di debitori, o alcuni di essi: così *resta vietato al Principe di potersi esigere* le somme per essi dovute o di cederle e distrarle in qualunque modo, ad oggetto che sia nelle nostre facoltà o prima d' introdurre il giudizio contro i terzi possessori della casa, o dopo, di prescegliere detti nomi di debitori, o ciascuno di essi: e facendo esso signor Principe l'opposto *si assoggetta alla* PENALE *contenuta nell'art. 4.°*, cioè, *che debba rilasciare a nostro favore la metà del terzo appartamento* ».

» 9.° Per tutto il dippiù resta fermo quanto si è dichiarato e convenuto nel citato istrumento ».

» 10.° Se nel caso non si adempisse alla rattifica del citato istrumento per parte del

Principe di Conca nel termine di giorni 15, la presente scrittura rimaner debbe di niun vigore, restando noi sottoscritti Lottieri nel nostro pieno diritto tanto *pella causa pendente* nella G. C. civile, quanto *pella scelta degli altri crediti* del Principe ».

Dopo tre anni, con istrumento del 4 settembre 1828 le sorelle Barbera e Gaetana Invitti vendettero all' avvocato Tizzani e Fenizio il *terzo piano*, che loro era stato ceduto dal Principe D. Carlo coll' istrumento del 17 gennaio 1825, *non ostante la retrocessione contenuta nella scrittura della stessa data;* però i comperatori ben si consigliarono a voler *presente all' atto* di vendita il Principe Carlo, comunque non affine di vendere o garentire — *pel prezzo di ducati 6000*: che i comperatori si obbligarono pagare dietro giudizio di purga.

Iniziata la purgazione, ed espletata pur la graduazione, colla *chiusura del 2 ottobre 1830* vennero attribuiti *ducati 6071. 13 alle sorelle Barbera e Gaetana in conto delle loro doti.*

Nel 26 marzo 1836 finalmente con pubblico atto le sorelle Gaetana e Barbera, ed i figli ed eredi di Marianna Invitti, alienarono all' avvocato Lemetre il *secondo piano nobile* loro assegnato dal Principe Carlo coll' istrumento del 17 gennaio 1825, fuori però la *presenza* del Principe Carlo — per ducati 2900 — Dichiararono *i venditori nel particolare loro*

interesse , che l' intero valore della vendita fatta a Tizzani e Finizio , e quello della vendita che si eseguiva a prò di Lemetre lo avevano calcolato e diviso in quote uguali , benchè in qualche titolo anteriore si trovasse detto diversamente.

Esami che si offrono.

10. 1.° Se la Real Cassa di Ammortizzazione ha *titolo autentico ed esecutivo* per un *debito certo e liquido* giusta l' art. 2119 leg. civ. , contro sia del *Monte di Tomaso* Invitti, sia dello spettatario di esso per sette ottave porzioni *Principe Carlo* Invitti ?

2.° Se han *credito certo e liquido* le Dame Barbera e Gaetana Invitti contro del Monte , o di Carlo ?

3.° Se il prezzo ritratto dall'annua rendita spropriata debbe dividersi per *contributo.*

SUL PRIMO ESAME

NELL' INTERESSE DELLA REAL CASSA.

Osservazione nel rito

11. Fuori dubbio che pella liquidazione dei due pretesi crediti , nonchè di altri , una lite pende tra la Real Cassa, ed il Curatore della eredità di D. Carlo Invitti giusta gli atti

del 1838 , 1841 , e 1844. Che nella sede di tal giudizio ritrovano naturalmente luogo tutte le eccezioni , che si sono proposte dal Curatore , nonchè dai creditori particolari di D. Carlo nell' attuale giudizio di graduazione— Che se per procedere ad una spropriazione fa d' uopo essere creditore certo e liquido in virtù di titolo autentico ed esecutivo, art. 2119 leg. civ.: vieppiù in tali condizioni fa d'uopo ritrovarsi *per ottenere liberazione di somma alcuna in graduazione* — Laonde la Real Cassa , non essendo in tale condizione , invece sulle sue pretese stando la polvere di tre quarti d' un secolo , i modi di pagamento pattuiti, la prova di essersi per lunga pezza attesi, ed i decreti sulle incamerate partite di arrendamento *senza compenso* pei luoghi pii cui era succeduto il Demanio — allo stato dubbio non v' ha che alla Real Cassa non potrebbe liberarsi somma alcuna : invece sembra giusto che la *quota proporzionale del prezzo che in contributo* (esclusa sempre ogni maggior pretesa per ragion d' *ipoteca* come per le osservazioni in prosieguo) *risultar possa dovuta*, venghi liberata a favore dei creditori posteriori, coll' obbligo di pagarla alla Real Cassa , dopo che avrà ottenuto *giudicato di liquidazione e condanna* pelle *vetuste* ed *obbliate* pretese.

12. Ed ove mai piacesse alla G. C. in questo giudizio esaminare le moltiplici eccezioni, che a prima giunta si elevano, ritroverebbe mal fondate entrambe le pretese della Real Cassa.

In effetti :

Sul primo credito di ducati 8000 con gl' interessi dal 1791, pretesi per effetto degl' istrumenti del 25 gennaio e 1 febbraio 1780.

13. PRIMA ECCEZIONE. Che a dimostrare essere la Real Cassa creditrice del Monte di Tomaso Invitti venne in appello esibito l'istrumento del 25 gennaio 1780, passato tra gli amministratori del Monte, ed il Banco dello Spirito Santo, autore della Real Cassa : ma non si è avvertito, che ogni obbligazione del Monte verso del Banco restò estinta coll' istrumento del 1791, col quale il Monte al Banco cedette quei ducati 8000, cui erasi residuato il credito de' ducati 17000 dovuto al Monte da D. Antonio Invitti per l' istrumento del 1 febbraio — in soddisfazione della consimile somma che il Monte al Banco dovea per l' istrumento del 25 gennaio — *tolti a mutuo appunto e condizionati per prestarsi ad Antonio Invitti* — Dunque ogni obbligazione

del Monte verso del Banco dipendente dall' istrumento del 25 gennaio 1780 rimase soddisfatta — Cosicchè *cessis juribus* del Monte potrebbe sol riconoscersi il Banco , e per esso la Real Cassa , qual creditrice unicamente di Antonio Invitti per l' istrumento del 1 febbraio 1780: quindi andar dovea esclusa dalla graduazione come creditrice ipotecaria , e solo sperar potea al contributo come chirografaria.

14. SECONDA ECCEZIONE. In ipotesi concesso , che tuttavia l' istrumento del 25 gennaio potesse obbligare il già Monte di Tomaso Invitti — da tal titolo si ha che non altrimenti il Re aveva facoltato i Governatori del Banco a mutuare i ducati 17000, se non col diritto di ritenerli dai ducati 2000 annui che pagava al Principe Antonio per conto del Monte , di cui teneva l' *esito* e l' *introito* : e tal diritto di ritenere gli annui ducati 2000 venne pure accordato dal Principe Antonio al Monte coll' istrumento del 1 febbraio — Si ha la pruova che il convenuto modo di pagamento ebbe la sua esecuzione , come dalle notate in dorso dell' istrumento del 25 gennaio 1780 , e vieppiù dall' istrumento del 1791 contenente la cessione dei ducati 8000, residuo dei ducati 17000 dal Monte fatto al Banco.

In queste circostanze non può mai il creditore rivolgersi contro del debitore , e dopo

mezzo secolo e più allegare *esser venuto meno il modo di pagamento*, e pretendere veruna cosa, *senza dimostrare come*, *perchè*, *e quando* infruttifero risultò il convenuto modo di pagamento — In questo caso non vale la regola che chi allega la soddisfazione debbe provarla, poichè la pruova di essa è scolpita nel titolo medesimo portante la obbligazione: invece avrebbe dovuto la Real Cassa documentare, che *per una ragione giusta e ben verificata* venne meno il diritto in Antonio Invitti di riscuotere annualmente dal Monte *per mezzo del Banco dello Spirito Santo*, i ducati 2000, locchè non si è neanche allegato; nè morto Antonio nel 1800 potette quel modo di pagamento mancare, poichè pel sovrano assenso la ritenzione degli annui ducati 2000 il Banco avrebbe ben potuto fare a danno di Carlo figlio di Antonio.

15. TERZA ECCEZIONE — Si aggiunge: che dal titolo istesso del 25 gennaio 1780 si ha, essersi a titolo di più facile esazione dal Monte al Banco *ceduto ed assegnato* due partite di arrendamento fruttanti annui ducati 910. 51 col capitale di ducati 19728, colla facoltà di potersele il Banco INTESTARE, ESIGERLE E QUIETARE *DE MANDATO IN MANDATO*, essendo stato *costituito il Banco* PROCURATORE IN COSA PROPRIA ED IRREVOCABILE.

Piace innanti tutto rapportare l' adequata

e ragionata definizione dell' *irrevocabile* procuratore fatto *in rem propriam* data dal DUARENO » *Procurator in rem suam est, cui mandata est actio, vulgo dicitur* UN TRASPORT, *et is cui cessa est, cessionarius dicitur — Est enim imaginaria quaedam procuratoris constitutio — Magistratus est judicia et actiones dare : nostrum non est actionem nobis competentem alii cedere ; ideoque inventa est haec constitutio procuratoris, quae imaginaria est, ideoque dicitnr procurator in rem suam* — de compens. cap. 1 in fin.

Or pelle leggi del tempo del contratto, *si in rem suam datus sit procurator*, LOCO DOMINI *habetur, et ideo servandum erit pactum conventum*, leg. 13 ff. de eden. — E quindi » *aliena negotia per mulieres non aliter agi possint, nisi* IN REM SUAM ET PROPRIUM LUCRUM MANDATAE SINT EIS ACTIONES, leg. 4 Cod. de proc. — *in rem suam se procuratorem datum, et hoc probaverit, non debet carere* PROPRIA LITE, leg. 25 ff. de proc. — *Data certae pecuniae ei cujus meministi in vicem* (non tam solutionis nomine, quam quasi pretii loco *gloss.*) *debiti, actionem tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis esse mandatas : et antequam eo nomine litem contestaveris, sine herede creditorem fati munu implesse proponis* (vi hujus mandati, emptrix est in rem suam procuratrix *gloss.*) : *quae si ita sunt, utilis actio tibi competit*

(nam morte mandatarii in rem suam mandatum non finitur *gloss.*) leg. 1 de oblig. et act.

16. Dietro quali disposizioni i DD. e gl' interpetri concordemente insegnarono :

I. » *Qui in rem suam datur procurator* LOCO DOMINI EST PER OMNIA. Cuj. vol. 5 col. 122 D — E Fabro defin. V lib. 4 tit. X nota n. 6 aggiunge , *ita ut ei quoque cujus procurator est in petitionis* concursu praeferatur ».

II. » *Procuratori in rem suam ad agendum constituto mandatis actionibus nomine domini* DIRECTAM ACTIONEM *dari.* Cuj. vol. 10 fol. 959 A. — E Capecelatro decis. 16 n. 45 aggiunge » *quod quando in cessione actionis sunt posita ista verba* , PONENS EUM IN LOCUM SUUM , *quod videtur mandatum exercitium , et cedens non poterit amplius agere, citamsi non intervenerit alterum de tribus (conditionibus) , de quibus in leg. 3 Cod.* de novat. ».

III. » *Procurator in rem suam dicitur* SE IPSUM DEFENDERE *non alium.* Alber. *in 1 ff. vet. de proc. leg. si procuratorem n. 14* — E Fabro soggiunge , *expensas quas pro re consequenda fecerit, repetere* nullo modo potest — defin. 20 lib. 2 tit. 8 ».

IV. » *Quia in instrumento dicitur, quod constituit illum procuratorem in rem suam ,*

REVOCARI NON POTEST, *ut not.* BALD. *in leg. si pater Cod. mand. — in leg. illam Cod. de donat. — per quam ita dicit* BARTOL. *in leg. si procuratori ff. de condict. ob caus.* » così DECIO consul. 521 n. 9 — Cui fa eco ne' stessi termini FABRO defin. 17 tit. 26 n. 13 nota.

V. » *Hoc genus mandati (in rem suam)* NON FINIRI MORTE , *cum tamen alias finiatur morte mandatoris , et procuratori suo nomine semper dari utilem actionem rei persequendae gratia , cum actio ei in rem suam mandata est.* CUJ. vol. 10 col. 959 A — Veggasi GOTOF. sulla leg. 1 de O. et A. — DE ROSA consult. 20 n. 12 scrive » *neque obstat replicatio partis quod cedentes jam sunt mortui : nam vel ex hoc vult arguere quod mandatum sit revocatum* , et hoc non potest dici, quia sumus in mandato seu procuratione in rem propriam , *quod non extinguitur morte mandantis sed transit in heredes tam mandantis , quam mandatarii* » e cita diversi DD.

VI. » Ed il CARD. DE LUCA lib. VI *de dote* disc. 161 n. 36 sul proposito del caso nostro , cioè , della cessione ed assegna a titolo di più *facile esazione* del nome di un debitore , insegna » *Licet enim per hanc cedens non liberetur, cum importet* nudum mandatum ad exigendum , *attamen cessionarius ex hujusmodi mandati susceptione* videtur se

obligasse ad diligentias, sine quibus contra cedentem agere non potest; *idcirco sibi imputet, cur hanc diligentiam interpellationis saldem non adhibuit* — E nel lib. VIII *de cred. et deb.* dis. 64 soggiunge » *Ubi vero cessionarius diu seu alias exigere negligat, adeout si diligentias adhibuisset exactio secuta esset antequam contigisset casus decoctionis vel alterius impedimenti: bene tamen intrant termini actionis mandati* pro illa lata seu levi culpa, *quam mandatarius praestare tenetur mandanti* ob neglectum seu male administratum susceptorum mandatum, *atque in his terminis bene loquuntur tenentes diversam opinionem ut* negligentia praejudicat cessionario.

17. Nè la cosa diversamente andrebbe se potessero consultarsi le vigenti leggi, poichè quivi è pur scolpito il natural precetto, che *ogni fatto qualunque dell' uomo che arreca danno obbliga al risarcimento*: che ciascuno è tenuto pel danno che ha arrecato *per fatto proprio*, *per* NEGLIGENZA *ed imprudenza* — Poichè ancora in esse si soggetta il mandatario ad eseguire il mandato, *sotto pena dei danni ed interessi in caso d' inadempimento: alle colpe commesse*, art. 1386 e seg., 1863 e seg. leg. civ.

Nè s' invochi il patto col quale il Banco venne esonerato dal *dovere di praticare alcuna diligenza pella esazione del frutto delle*

partite, poichè, seguita la intestazione di esse dal Monte a prò del Banco, il *computante* non ad altri poteva e dovea pagare che al Banco, e sol costui avea diritto di esigere — Ed in ogni caso il Banco dovea almeno *interpellare* il computante, e del risultato della interpellazione *far consapevole* il Monte — *Idcirco sibi imputet cur hanc diligentiam* INTERPELLATIONIS SALDEM *non adhibuit* » CARD. DE LUCA lib. VI de dote l. c.

18. *Avvertenza* — Questa dimostrazione avvalora ancora le cose dette nel numero quattordici; anzi il *diritto a ritenere gli annui ducati 2000*, che, pel mezzo del Banco, il Monte pagava ad Antonio, giusta l'ordine Sovrano inserito nell'istrumento del 25 gennaio, ed il convenuto nel successivo del 1 febbraio 1780 — congiunto non andava colla *niuna obbligazione di curarne la esazione*, come pel frutto delle partite di arrendamento erasi in *contraddizione* del già convenuto *illegalmente* pur pattuito.

19. QUARTA ECCEZIONE — Motivo pel quale la Real Cassa succeduta al Banco dello Spirito Santo, dicevasi creditrice del Monte di Tomaso Invitti, e dello spettatario di esso, era *per la seguita incamerazione delle partite di arrendamento*, come leggesi nella citazione del

1838 — Or per le leggi che tal' avvenimento regolarono *debbe dirsi l' opposto*: invero:

Al 25 giugno 1806 apparve la legge, con cui *la percezione di tutti gli arrendamenti fu richiamata al Tesoro pubblico*: e coll' art. 2.° disposto, *tutt' i creditori conosciuti sotto il nome di* CONSEGNATARII *od* ASSEGNATARII *di detti arrendamenti saranno pagati de' loro averi dal pubblico erario alla fine di ogni trimestre* » è soggiunto, art. 4.° » *che fra sei mesi da luglio 1806 il credito annuo di ogni* ASSEGNATARIO *e* CONSEGNATARIO *sarà inscritto in un pubblico registro* » art. 7.° *Qualunque siano le convenzioni passate fra privati, nessun' azione per l' epoca dei pagamenti potrà essere intentata in giudizio che dopo spirato il termine di ogni trimestre* » art. 8.° » *I beni dello Stato servire alla estinzione del debito pubblico.*

Due giorni dopo apparve *costituito* il consiglio di *liquidazione.*

Con legge del 2 luglio 1806 furono messi in vendita beni demaniali pel valore di *dieci milioni di ducati*: venne disposto » art. 4.° *il concorrente alla compra dover pagarne il valore per tre quarti di partite di arrendamenti o di arretrati del corrente anno, e per un solo quarto in contante* » art. 5.° *A tale effetto sarà lecito a ciascun creditore di far liquidare il suo particolar credito sopra ciascuno arrendamento, ed otterrà una o più carte*

(dette cedole *) , le quali saranno soltanto ammesse in pagamento per la compra dei detti beni , tanto a favore del* PRIMO POSSESSORE , *quanto del* GIRATARIO » art. 7.° *I LUOGHI PII DI QUALUNQUE NATURA, ED I BANCHI SARANNO ESCLUSI DAL BENEFIZIO DELLA PRESENTE LEGGE* » art. 8.° *Tutt' i vincoli , e le affezioni esistenti sulle* PARTITE, *s' intendono trasferiti su i* FONDI *che saranno acquistati.*

Nel 24 agosto 1806 fu instituito il G. L. del debito pubblico, dichiarandosi coll' art. 7.° » *che i creditori, che non avranno impiegate le loro cedole nello acquisto de' beni dello Stato , saranno ammessi a fare inscrivere il loro capitale di credito in un libro che sarà chiamato del debito pubblico alla ragione fruttifera del 5 per 100.*

Colla legge del 27 settembre 1806 *i vincoli fedecommessarii* , fra l' altro , sulle *partite di arrendamenti furono aboliti* : quelli poi di *ipoteche ed* ASSEGNAMENTI *conservati giusta la legge del 2 luglio.*

Nel 18 marzo 1807 apparve la legge, che facultò *i creditori conosciuti sotto nome di* ASSEGNATARII *e* SUBASSEGNATARII *a liquidare il loro credito alla ragione fissata nella legge del 2 luglio 1806, e disposto che sarebbero loro liberate le cedole corrispondenti* — In mancanza di domanda degli *assegnatarii e subassegnatarii*, la liquidazione seguiva in testa *ai creditori immediati dello Stato* , con darsi loro libere le

cedole corrispondenti — art. 4.° *Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai creditori ASSEGNATARII O SUBASSEGNATARII dei luoghi pii, Monasteri soppressi, o DEGLI ALTRI CORPI MORALI, AI CUI DIRITTI LO STATO È SUCCEDUTO, i quali saranno liquidati come CREDITORI IMMEDIATI DEL MEDESIMO.*

Nel 9 gennaio 1808 la liquidazione fu dichiarata *obbligatoria*, e da procurarsi *per tutto febbraio*; qual termine elasso *non era più ammessa*: termine quindi *prorogato a tutto aprile* con altro decreto del 15 marzo 1808.

In conseguenza delle riandate disposizioni, con decreto del 15 febbraio 1808 fu dichiarato » I CONSEGNATARII DI PARTITE DI ARRENDAMENTI, *che si trovano di avere ASSEGNATE in tutto o in parte le loro partite ai monasteri soppressi, o AD ALTRI, AI DI CUI DIRITTI LO STATO È SUCCEDUTO, SARANNO LIBERATI DA OGNI OBBLIGAZIONE, risultante dai loro contratti di ASSEGNAMENTO, e ne avranno le rispettive quietanze, RESTANDO AL NOSTRO TESORO IL PIENO DIRITTO DI LIQUIDARSI DIRETTAMENTE LE CEDOLE CORRISPONDENTI AL CREDITO CHE VI RAPPRESENTA.* È quindi ancora soggiunto per ulterior conseguenza delle precedenti disposizioni, con decreto del 20 maggio 1808 » *noi dichiariamo ammortizzati tutt' i CREDITI SULLO STATO che possedevano i monisteri, i di cui beni sono stati riuniti al*

demanio; come pure quelli dei BANCHI E LUOGHI PII , *che l' art.* 7 della leg. del 2 luglio 1806 *esclude dal benefizio della liquidazione.*

20. Dopo la restaurazione, al 5 marzo 1819 furono ammessi a *liquidare* quei *possessori di arrendamenti*, che durante la occupazione *non avessero adito la Commissione :* nonchè quelli che l' adirono e *non presero le cedole*: ed infine quelli che le cedole ottenute *non usarono*: fu nominata *altra Commessione all' uopo* , la quale *proceder dovea interamente secondo i precedenti decreti e regolamenti* emanati durante la occupazione , SPECIALMENTE PELLA QUALITÀ DEI CREDITI AMMESSIBILI A LIQUIDAZIONE.

Alla occasione di liquidazione richiesta dai signori Cancellier di una partita sulla dogana di Puglia , la Commissione liquidatrice nella tornata del 15 gennaio 1822 memorò la Ministeriale del 13 marzo 1819 , con la quale *per ordine di S. M. si partecipa , di doversi escludere tutt' i corpi morali notati nel decreto del 2 luglio 1806 , nonchè ogni altra specie di corporazioni morali , ed altre qualunque confidenze.*

E l' altra Ministeriale del 5 maggio 1819 con la quale *sul dubbio promosso dalla Commessione , se i proprietarii poteano liquidare fra le loro partite di maggior somma, le quote assegnate ai luoghi pii o corporazioni*, venne imposto *per ordine di S. M.* , che , *se*

le corporazioni e luoghi pii in tempo della occupazione militare non erano state ammessi a liquidazione, non lo doveano essere neppure ora : e che perciò, *essendo proprietarie,* se non le potettero conseguire, *non le doveano affatto ottenere* — in caso poi, che *le dette corporazioni erano assegnatarie o concessionarie di quote*, si prescrisse dover fare dalla partita in principale la deduzione in forza della sovrana determinazione del 29 marzo 1819; e che fatta una tale deduzione, NON POTEANO SICURAMENTE I PROPRIETARII ESSERE CONVENUTI NEI TRIBUNALI ORDINARII PEI RESPETTIVI DEBITI, PEI QUALI SI TROVANO FATTI TALI ASSEGNAMENTI O CESSIONI.

21. E per l' applicabilità delle ricordate disposizioni uopo è tener conto delle disposizioni che operarono l'abolizione del Banco dello Spirito Santo, nonchè degli altri, e la incorporazione de' beni al Demanio.

Al giungere dell' occupatore sussistevano, riputatissimo e ricco di beni patrimoniali *il Banco di S. Giacomo*, e molto screditati ed oberati da debiti gli altri cinque (*a*), fra quali quello dello *Spirito Santo*, e con decreto del 29 febbraio 1806 emanato dall'Occupatore furono confermate le disposizioni prese dal precedente Governo nel 1803 e nei primi giorni

(*a*) *Salvatore*, *Popolo*, *S. Eligio*, *Pietà e Poveri.*

dello stesso mese, concernenti la *estinzione de' biglietti di banco*, *ed il trasporto dei beni ceduti in pagamento ai detti banchi.*

Una legge poi del 11 giugno 1806 *divise l' amministrazione* del Banco di S. Giacomo, da quella di tutti gli altri banchi: addisse al *servizio della Corte esclusivamente* quello di *S. Giacomo*; *e tutte le rendite patrimoniali del Banco di S. Giacomo addisse al mantenimento del banco di corte* — tutti gli *altri banchi*, ristretti così al solo *servizio dei particolari* si ridussero *ad un solo*, diviso però in *quattro casse* diverse, ma con *unica amministrazione*: fu disposto procedersi alla *liquidazione degl' interessi esistenti tra il Banco di corte e quello dei privati*: e fu dichiarato cessata *ogni obbligazione solidale* tra il Banco di corte e quello de' privati.

Per quali disposizioni, mentre che si sovvenne vieppiù il Banco di S. Giacomo, deplorabile si rese la condizione degli altri Banchi ridotti ad un solo, e ristretti al *solo servizio dei particolari*; ed a migliorarla, con decreto del 26 novembre 1807, al *Banco dei particolari* si fece un fondo di ducati 12 mille annui: si misero a carico del Tesoro pubblico le *pensioni ed i soldi*: si commise al Ministro delle finanze prendere le misure *per assicurare la circolazione delle polize e garentirne il pagamento.*

Finalmente con decreto del 20 maggio

1808 il *Banco dei particolari* fu soppresso: *i suoi beni riuniti al Demanio:* i suoi *creditori dichiarati creditori dello stato* — E sul proposito il Ministro delle Finanze di quel tempo in un suo rapporto diceva, che il *banco soppresso dei particolari non avea rappresentato se non troppo infelicemente gli antichi Banchi.*

22. Per la qual cosa, non potendosi dubitare che *i banchi furono esclusi dal beneficio della liquidazione;* ancor dubbio non v' ha che il Monte di Tomaso Invitti *proprietario*, o meglio *consegnatario* delle partite di arrendamento che per causa dell' improonto ricevuto cogli istrumenti del 1780, ne aveva fatto assegnamento a favore del Banco *olim* dello Spirito Santo, *corpo morale escluso dal beneficio della liquidazione*, NON POTER PIU' ESSERE CONVENUTO NEI TRIBUNALI PEL PAGAMENTO DEL SUO DEBITO, giusta il sovrano rescritto del 5 maggio 1819 — E non potendosi dubitare ancora che al Banco *olim* dello *Spirito Santo successe lo stato;* ancor dubbio non v' ha, che il Monte di Tomaso Invitti consegnatario delle partite di arrendamento, che si ritrovava cogli strumenti del 1780 averle assegnate al Banco anzidetto, restò liberato da ogni obbligazione risultante da quei contratti di assegnamento col diritto a riscuotere quietanza; ed *in compenso il tesoro rivestito del diritto di*

liquidare direttamente come rappresentante il Banco dello Spirito Santo le cedole corrispondenti al credito che rappresentava sulle assegnate partite, giusta il decreto del 15 febbraio 1808.

Ragione di siffatta disposizione, se pure voglia indagarsi, quella è, che coll'*escludersi* varii co.pi morali *dal beneficio della liquidazione*, s' intese *incamerare le partite* di arrendamento di cui godevano *senza alcun compenso*; nè farsi distinzione di godimento a titolo di *proprietà* o di *assegna*, e tanto meno delle *diverse cause* pelle quali l' assegna avesse potuto aver luogo — Seguita la *incamerazione senza compenso*, sarebbe stato troppo ingiusto *ritener* tuttavia *esistente il debito* del *privato*, pel quale era seguito l' assegna della partita verso del *corpo morale*, se la *partita restava incamerata*, e per una ragione *personale al creditore* ancor *senza compenso*.

Ragione poi della disposizione contenuta nel decreto del 20 maggio 1808, quella è, che lo *stato ad un tempo* risultava *debitore* del compenso pella incamerata partita, e *creditore* del compenso istesso perchè dovuto ad un corpo morale cui era succeduto: e se riteneva l'assegna fatta al corpo morale dal privato della partita di arrendamento di cui era consegnatario, era ben naturale che il privato fosse risultato sdebitato da quella obbligazione pella quale l' assegna aveva avuto luogo.

23. A rifermar gli esposti principii molto giova invocare l'arresto della nostra suprema Corte del 15 gennaio 1835 causa Cummaro, col quale ritenne » che il debito pel quale si agiva era rimasto spento pel decreto del 15 febbraio 1808, di cui trascrisse le parole » che il decreto del 1819 avendo ordinato la liquidazione sulle norme dell' antica Commessione, se la corporazione non sarebbe stata ammessa a liquidare presso l' antica commessione, non avrebbe potuto esserlo neppure presso la nuova.

Nonchè la decisione della stessa 3.ª camera della G. C. del 20 decembre 1839, tra de Vicariis e la cappella di Scanno :

» Attesochè non vi è dubbio che De' Vicariis coll' istrumento del 18 settembra 1766 assegnarono alla Cappella di Scanno diverse partite di arrendamento *per più facile esazione* delle annualità del capitale di ducati 10000 dato a censo bollare ».

» Attesochè, dopo le leggi generali riguardanti la incamerazione delle partite di arrendamento a favore dello stato, con il decreto del 2 luglio 1806 fu ordinata de' beni anche dei Luoghi Pii laicali — Nel darsi però la facoltà a ciascun creditore di far liquidare il suo particolare credito sopra ciascun arrendamento; *ne furon espressamente esclusi* i luoghi pii di qualunque natura, *ed i Banchi* — Ciò tanto vero che per ammettersi taluni Stabilimenti di

beneficenza al favore pella liquidazione, cioè, la Casa Santa dell' Annunziata, quella degli incurabili, lo Albergo dei poveri, e l' orfanotrofio Militare fu necessario di promulgare un altro particolare decreto del 12 novembre 1808 ».

» Attesoche con i decreti del 15 febbraio, e 20 maggio 1808 fu vietato *per massima generale* ai Luoghi Pii, ed Ecclesiastici di chiedere la liquidazione delle partite di cui si trovassero *assegnatarii*, e tale decreto fu esteso ancora ai proprietarii dai quali lo assegnamento delle partite stesse derivava ».

» Attesochè col Sovrano Rescritto del 5 maggio 1819 fu espressamente dichiarato, che la grazia accordata per la liquidazione dei crediti di coloro che non l'avevan utilmente dimandato non si estendeva a Corporazioni, e Luoghi Pii non soppressi, i quali nel tempo della militare occupazione non eran ammessi a liquidazione; e fu aggiunto che i proprietarii *non potean esser convenuti nei Tribunali competenti su' i rispettivi debiti, pei quali si trovan fatti tali assegnamenti* ».

» Attesochè lo stato essendo debitore rimpetto ai consegnatari delle partite di arrendamento assegnate ai Luoghi Pii laicali, ed ecclesiastici per dar l' equivalente in cedole; ed essendo altronde creditore di essi come succeduto alle ragioni degli stabilimenti assegnatarii, per lo valore del capitale impiegato con i consegnatarii particolari, ne è surta una confusione

di azioni e di eccezioni di chi viene creditore e debitore in un tempo, e che ha prodotto la estinzione dell' obbligazione de' debitori.

» Attesochè, ove si potesse supporre un' opposto divisamento, ne nascerebbe lo assurdo, che de Vicariis soffrirebbero il doppio danno della perdita delle partite di arrendamento per la di loro incamerazione allo Stato, e del pagamento che dovrebbero fare alla Beneficenza, siccome si è preteso nell' attuale giudizio. Ciò resiste alla giustizia ed alla legge ».

24. QUINTA ECCEZIONE. Sta infine contro la Real Cassa la eccezione della *compensazione*, imperciocchè ancora dai titoli esibiti in graduazione pei varii concreditori risulta che la Casa Invitti ricca era di fiscali, adoe e partite di arrendamento: che, ben pure escluse quelle assegnate al Banco dello Spirito Santo, delle rimanenti venne chiesta la liquidazione; e dessa seguita i creditori, tra quali il Capitolo e luoghi pii imposero sequestro presso la Real Cassa giusta gli atti del 27 agosto, 4 e 12 settembre 1829: epperò mai un certificato legale poterono ottenere, invece lo scrivano di razione nel 6 ottobre 1829 distesene uno che poi non si volle sottoscrivere dal capo del ripartimento — Ora dopo avere lo stesso Demanio provocata la compensazione, e mercè essa soffermati i diritti dei creditori sulle ingenti somme che deve, male a proposito si è fatto novellamente a chiedere in graduazione.

Sul secondo credito di ducati 11595 cogl' interessi dal 1792 in poi pretesi per effetto d' istrumento del 2 maggio 1792.

25. PRIMA ECCEZIONE. Per tal titolo la Real Cassa potrebbbe sol riconoscersi creditrice di Antonio e Carlo Invitti, e non mai del Monte di Tomaso Invitti : quindi andar dovea esclusa dalla graduazione come creditrice ipotecaria , e solo sperare nel contributo come chirografaria. Nè giova pella Real Cassa invocar le ragioni delle due sorelle Invitti creditrici delle doti , estinte col danaro del Banco, poichè le ragioni delle sorelle erano appunto contro del Banco istesso , qual teneva l' *esito* e l' *introito* del Monte , onde ottenere dalle rendite e frutti del Monte , che il Banco percepiva , *precipuamente* i ducati 12000 per ognuna.

Nel merito le sopraesposte *seconda* , *terza* , *quarta* , *e quinta* eccezione stanno benanche e pienamente per escludere il preteso dalla Real Cassa in virtù del citato istrumento del 1792 : ancora perchè manca quel patto della *niuna diligenza* , e la cessione delle rendite delle partite, e del sopravvanzo dei frutti, fecesi affine di DISCONTARE , ossia , *estinguere la obbligazione*.

26. Il Tribunale poi contro l' ordine dei guidizj invocava *quei stati delle rendite e pesi del Monte di Tomaso Invitti fatti dal Ra-*

zionale Pensa, ch' egli aveva letti nei processi dell' avvocato Fiorentino, nel fine di scontrare lo esame delle eccezioni proposte contro i crediti pretesi dalla Real Cassa, *poichè* quelle carte non erano state esibite dalla Real Cassa cui interessava, *poichè* di esse la Real Casse non aveva dichiarato volersi avvalere, *poichè* le stesse non erano state nè intimata nè comunicate ai concreditori, *poichè* neanche a tuttocciò si è supplito presso la G. C. — Nel fondo *perchè* quelle, carte come opera di un Razionale quando già il Monte ritrovavasi per legge sciolto non possono importare *ricognizione* di obbligazione, perchè da quelle carte non risulta che *precisamente* le partite di arrendamento assegnate al Banco dalla casa Invitti, di cui era ricchissima, fossero state contro i divieti delle leggi imperanti *liquidate* dagl' interessati al disciolto Monte, ottenute cedole, che avessero poi costituito l' *impiego* sul G. L. della somma nella carte indicate.

SUL SECONDO ESAME

NELL' INTERESSE DELLE DAME BARBERA E GAETANA INVITTI.

Osservazioni.

27. Ritenuta la controscrittura del 17 gennaio 1825, certo è:

Che — dal prezzo in ducati 6071, ricevuto dalle sorelle pella vendita dello *intero terzo piano* della casa ai Banchi nuovi, nel 1828 fatta a Fenizio e Tizzani — detratti ducati 4000 dovuti per effetto dell' istrumento del 1825, una cogl' interessi annui, sia in ducati 200 giusta l' istrumento, sia in ducati 250 giusta la controscrittura fino al 1830 — *si avrebbe sempre un supero di ducati 1000*, od almeno di ducati 750 — Quindi lungi dall' essere le Dame *creditrici* della eredità del fratello, risulterebbero *debitrici*.

28. Eliminata pure la controscrittura ancor certo resterebbe:

Che per ducati 6866 coll' istrumento del 17 gennaio 1825 il Principe cedette e rinunciò alle sorelle *tutt' i capitali* rimasti del già Monte di Tomaso Invitti: però le sorelle si obbligarono di restituire al Principe Carlo *tutto il dippiù che riscuoter potessero dai debitori*; il Principe si riservò la facoltà d' intervenire nei giudizii, e vietò alle sorelle il potere transigere senza il consenso suo — Ora costa dalla ordinanza del 14 marzo 1814, colla quale venne omologata la convenzione passata tra Carlo e Tomaso Invitti circa la divisione delle rendite e capitali ed altro di pertinenza del già Monte di Tomaso Invitti, che i capitali montavano a lire 288. 472 pari a ducati   : da qual somma, dedotta la

settima parte di spettanza di Tomaso, restano lire 247. 262 pari a ducati

Cosichè per effetto della scelta esercitata nel 1814 della casa a S. Liborio, de' censi e capitali; poscia del capitale di ducati 12000 dovuto da Carlo come spettatario del fedecommesso sulla casa ai Banchi nuovi; e quindi della cessione di tutt' i rimanenti capitali del Monte eseguita coll' istrumento del 1825 — debbe dirsi che le *Dame Invitti furono le spettatarie nel fatto del Monte*, anzichè il fratello Carlo, poichè tutto fu da costui ad esse dato *per defraudare i creditori estranei*. Laonde ancor le sorelle risulterebbero debitrici ed affatto creditrici.

SUL TERZO ESAME

Modo della ripartizione del prezzo dell' annua rendita.

OSSERVAZIONE PREGIUDIZIALE.

29. Fra i patti dell' aggiudicazione della rendita che si spropriava eravi il 4.°, pel quale l' aggiudicatario avrebbe dovuto ritenere il prezzo fino all' esito della *distribuzione* di esso PER CONTRIBUTO fra i creditori: tutti costoro, fra quali coloro che ora pretendono una *graduazione secondo l' ordine d' ipoteche o privilegii ed iscrizioni*, chiamati a prendere comunicazione e contraddire tali patti, *nulla opposero*: *STABILITO COSI' IL QUADERNO DELLE CONDIZIONI DELLA VENDITA* si procedette all *aggiu-*

dicazione dell' annua rendita *coi patti nel quaderno scritti* — Dopo di tuttocciò inopportunamente si mette in disputa, se invece della distribuzione per contributo, dovesse aver luogo una *graduazione*: stà contro dei creditori aventi *patrocinatori costituiti ed intesi* a tempo delle condizioni della vendita il *patto sollenne*, e l' *acquiescenza* da essi prestato al patto: stà pure contro dei medesimi, e di quelli che concorrono sul prezzo della vendita, la *sentenza* che l' *aggiudica* profferì *con quel patto*, comunque questi ultimi non fossero stati intesi all' epoca del deposito delle condizioni per mancanza di patrocinatore costituito: sentenza ora costituente *giudicato*.

Osservazione nel merito.

30. Il Tribunale coll' appellata sentenza poneva innanti tratto una distinzione tra i creditori del Monte di Tomaso Invitti, e quelli dello spettatario di esso fu Principe Carlo per 7 ottave parti: quindi dichiarava aver diritto a *graduazione* i creditori privilegiati ed ipotecarii del già Monte; e dovere fra i creditori particolari di Carlo aver luogo un *contributo sul supero* se ve ne sarebbe stato, soddisfatti i creditori privilegiati ed ipotecarii del Monte: e ciò pelle considerazioni prese sulla 4.ª quistione.

Piace ritenere tale distinzione, ed addurre in dritto, che

31. Secondo le leggi del tempo dei contratti passati fra il Monte e varii dei creditori concorrenti, faceva d'uopo che il *creditore denunziasse il suo titolo,* contenente il privilegio o l'ipoteca, al debitore il di cui nome gli era stato obbligato, giusta le leggi 4. *Cod. quae res pig. oblig. possunt*, e 13 *ff. de pign.*: in luogo della quale *denunzia* presso di noi era invalso il sistema dei *notamenti al margine* del titolo costitutivo dell'annua rendita: principio rammentato dalla istessa G. C. colla decisione del 9 dicembre 1839 tra Sarno Prignano, Albergo dei poveri ed altri, in quale occasione considerò » che pelle leggi vigenti al tempo dei contratti la ipoteca speciale non dava alcuna preferenza sulla generale: ma che per le leg. 4 Cod. *quae res pign.*, e 13 *ff. de pign.* i nomi dei debitori s'intendevano obbligati, quantevolte il creditore denunziava al debitore il suo titolo: che a ciò adempì il solo Barone Sarno Prignano facendo annotare il suo credito al margine dell'istrumento di debito di Bisignano: che perciò tutti gli altri debitori debbono essere a lui posposti.

32. Secondo le stesse leggi, e per l'autorità di Baldo ed altri DD. sotto la ipoteca generale venivano i *nomi attuali* dei debitori, e non quelli che avesse potuto in seguito acquistare, per la ragione istessa che *nel comperatore di una eredità* non si trasferivano i *no-*

mi futuri dei debitori; come ancora *nella società* non venivano i nomi stessi di alcuno dei socii » *Fundamentum est in l. heredem 14 ff. mandati, ubi deducitur jura et nomina futura non transire in emptorem haereditatis — in l. ea vero 3 ff. pro socio, ubi quod in societate non veniunt nomina debitorum— Bald. in l. heredem Cod. de haered. act. n.° 3.*

33. Secondo poi le nuove leggi, per *conservarsi* i *privilegii* e le *ipoteche* sulle *rendite costituite*, l'art. 96 della legge del 3 gennaio 1809 disponeva, *le inscrizioni pei diritti di ipoteche o privilegj prima dell'organizzazione degli ufficii d'ipoteche acquistati sulle rendite costituite saranno fatte nel seguente modo . . . pelle rendite costituite all'uffizio dell'ultimo domicilio del creditore di dette rendite* »: soggiungeva il modo come *purgar l'annua costituita rendita dai suddetti privilegii ed ipoteche mediante la trascrizione*, art. 99: infine dichiarava, che *ove l'atto di passaggio seguisse dopo l'organizzazione degli ufficii d'ipoteche il nuovo possessore resta obbligato alle ipoteche iscritte fral periodo di grazia tanto sull'ultimo proprietario quanto su gli anteriori, o che si ritrovassero ancora esistenti sulle dette rendite all'epoca della trascrizione dell'atto di passaggio.*

La necessità di una iscrizione per con-

servare in generale i privilegii e le ipoteche pur sta pelle disposizioni dell' art. 1992 leg. civ., corrispondente all'art. 2106 Cod. abol., ov' è prescritto, che *i privilegii su gl' immobili non hanno effetto tra i creditori, se non in quanto sieno stati resi pubblici colla iscrizione*, atteso il principio fondamentale del novello regime, *la pubblicità delle ipoteche*: principio che oramai spiega un' impero assoluto su tutte le diverse specie di privilegii, non escluso *quello* del creditore *per resta di prezzo* vista la legge del 31 gennaio 1843, che proscrive la eccezione portata dall' art. 1994 al cit. art. 1992.

Nel difetto di una inscrizione fral periodo di grazia stanno le disposizioni dell' art. 734 leg. di rito, ov'è prescritto, che *se sulla rendita costituita vi sieno creditori anteriori al 1 gennaio 1809, i quali avessero conservato i loro privilegii e le loro ipoteche in conformità dei precedenti stabilimenti*, il prezzo ritratto all' asta dalla rendita costituita *sarà distribuito nel modo stabilito nel titolo della graduazione dei creditori*: e nel susseguente art. 734 è detto, che, *se non vi sieno creditori inscritti*, la distribuzione del prezzo sarà fatta PER CONTRIBUTO.

Ed a prescindere ancora dalle rammentate sanzioni la necessità di una iscrizione *almeno innanti l'aggiudica diffinitiva* presa starebbe pelle disposizioni dell'art. 72 della vig.

leg. sulla spropr., che dichiara l'aggiudicazione diffinitiva *purgare l' immobile da tutte le affezioni di qualunque privilegio od ipoteca*, ed unicamente si ammette la moglie del debitore, ed altre privilegiate persone a potersi utilmente iscrivere *al più tardi nel giorno destinato per l' aggiudica diffinitiva*, art. 29.

34. Applicando le esposte teorie alla specie, si ha che:

I. Niuno de'creditori quali si vantano godere *ipoteche* sulla spropriata annua rendita, *costituite* dai governatori del Monte *ritualmente* autorizzati, l' ebbero in obbligo *speciale*.

II. Tutti sostengono che cadde sotto la *ipoteca generale* di *ogni bene presente e futuro*.

III. Niuno di essi *denunciò* il suo *titolo* portante l' obbligo al *terzo deb tore*.

IV. A dippiù nel rapporto della Real Cassa per la obbligazione pretesa in virtù degl'istrumenti del 1780, l' annua rendita sarebbe un *nome di futuro acquisto*, poichè in quel tempo non *erat in bonis* del Monte, nè potette cadere sotto la generale ipoteca: e per la obbligazione pretesa in virtù dell' istrumento del 1792, *cessis jnribus* delle Dame Invitti soddisfatte, nullo sarebbe il suo diritto.

V. A dippiú ancora nel rapporto delle Dame Invitti richiedenti *manca ogni iscrizione*: la idea di un *primitivo condominio*, e

quella di una *proprietà posteriormente acquisita* sono dissipate dai rilievi del Tribunale e della G. C. portati alla occasione del reclamo della istessa annua rendita num. fol.

VI. A dippiù nel rapporto degli eredi Ilario cessionarii di D.ª Gaetana ancor *sta consimile difetto*.

VII. Ed a riguardo degli eredi Pifari cessionarii di D. Barbera stà una iscrizione del 1809 unicamente su i *stabili*.

CONCLUSIONE.

35. Laonde si spera che piaccia alla G. C. disporre, che le somme tutte dovute dall' aggiudicataria Duchessa Caracciolo per prezzo ed interessi dell' annua spropriata rendita costituita, siano distribuite per contributo fra tutt' i creditori concorrenti portatori di *titoli autentici* ed *esecutivi* per crediti *certi e liquidi:* con escludere in conseguenza la Real Cassa e le Dame Invitti, nonchè chiunque altro la G. C. riconoscerà non essere nelle condizioni dell' art. 2119 leg. civ.

Napoli al 30 dicembre 1846.

RAFFAELE TAJANI
MATTEO JOELE.